



TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza

[REDACTED]
Il Giudice del Lavoro, dott. [REDACTED]

Sciogliendo la riserva assunta,
esaminati gli atti del giudizio,

OSSERVA

Con ricorso ex art. 1 comma 47 e ss. L. 92/12, [REDACTED] esprimeva che in forza della sentenza n. 460/15 resa dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, era stato assunto alle dipendenze della Siciltransport al fine di prestare servizio, con mansioni di guardia giurata particolare presso la [REDACTED]; che successivamente alla reintegra nel posto di lavoro aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Siciltransport per soli 3 giorni, 23, 25 e 27 settembre 2015 presso la [REDACTED]; che lo stesso 23 settembre 2015, primo giorno di lavoro effettivo, riceveva una missiva da parte della datrice di lavoro che comunicava l'apertura della procedura di cambio appalto giacché nella commessa [REDACTED] [REDACTED] dove era stato reintegrato sarebbe subentrato [REDACTED] [REDACTED], cui seguiva in data 25 settembre 2015 raccomandata avente ad oggetto licenziamento per cessazione del contratto di appalto; che non veniva riassunto dalla [REDACTED], impresa di vigilanza subentrante nell'appalto della [REDACTED].

Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, Settore Lavoro e Previdenza la società [REDACTED] al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 25 settembre 2015. A fondamento del ricorso deduceva la violazione della



Nel merito si osserva quanto segue.

Con la proposizione del ricorso [REDACTED] ha impugnato il licenziamento intimato in data 25 settembre 2015 per cambio appalto della [REDACTED] presso la quale era stato reintegrato in seguito alla sentenza del G.L. di Siracusa, deducendo l'onere della società datoriale di procedere nelle forme del licenziamento individuale per giusta causa ovvero del licenziamento collettivo per i lavoratori, tra cui il ricorrente, che non sarebbero stati reintegrati dalla società [REDACTED] subentrata nella gestione dell'appalto. Al riguardo, la società convenuta ha rilevato di non avere potuto collocare il ricorrente in servizio presso gli impianti di [REDACTED] a causa del diniego della società [REDACTED] e di averlo conseguentemente impiegato provvisoriamente presso la commessa [REDACTED]. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del "capitolato speciale di vigilanza all'interno del sito multisocietario [REDACTED] per l'esecuzione del servizio di vigilanza l'appaltatore può impiegare solamente personale di gradimento della committente che nel caso in esame è stato negato (cfr. doc. 19 fascicolo di parte resistente). Tuttavia, ai fini della individuazione del personale in servizio presso la [REDACTED] per il quale è intervenuto il cambio appalto tra la [REDACTED] e [REDACTED] deve considerarsi, non solo quello che abbia effettivamente prestato la propria attività nell'ultimo semestre ma anche quello reintegrato per ordine del giudice sul presupposto della violazione delle precedenti procedure per il cambio appalto del 2013 tra la [REDACTED] relative alla medesima commessa. Sotto quest'aspetto, nessuna censura può muoversi all'operato della [REDACTED] che nell'avviare la procedura di cambio appalto ha fornito l'elenco dei lavoratori impiegati ed i nominativi dei dipendenti, tra cui il ricorrente, con cui era pendente un contenzioso relativo alla mancata assunzione a seguito del cambio di appalto del 2013, definito con sentenza che ne ha disposto la reintegra (cfr doc. 15 del fascicolo della società resistente).

In altri termini, non può accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui la società datoriale avrebbe dovuto procedere a due forme di licenziamento, il primo osservando la procedura di cambio appalto



procedura prevista dall'art. 24 della L.223/91 ovvero, nel caso di lavoratori licenziati inferiori a 5, e non riassorbiti dall'impresa subentrante, violazione della procedura prevista dall'art. 7 della L. 604/66; responsabilità esclusiva della società convenuta nella mancata assunzione del ricorrente per non essere stato collocato in servizio presso la [REDACTED]; violazione dell'obbligo di repechage.

Si costituiva la società [REDACTED], la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente era stato reintegrato presso la [REDACTED] a seguito di sentenza del Tribunale di Siracusa per la quale pendeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, essendo stato assunto dalla precedente titolare della [REDACTED] con contratto a tempo determinato; che la società convenuta era stata costretta ad impiegare temporaneamente il ricorrente presso [REDACTED], in seguito al diniego di gradimento espresso dalla committente [REDACTED] alla ripresa dell'attività lavorativa presso la [REDACTED]; che la stessa aveva provveduto ad avviare la procedura di cambio d'appalto ai sensi dell'art. 25 del CCNL di settore comunicando la sussistenza del contenzioso con il ricorrente interessato al vecchio cambio appalto. Rilevava, pertanto, la decadenza dall'impugnativa del contratto a termine stipulato tra il ricorrente e [REDACTED] e l'insussistenza di alcun vizio di procedura del licenziamento. Concludeva per il rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza della domanda.

Preliminarmente, va osservato che non può essere esaminata in questa sede la questione proposta dalla società convenuta relativa alla decadenza dall'impugnativa del contratto a termine stipulato tra il ricorrente e la società [REDACTED], trattandosi di circostanze riferite al cambio appalto dell'anno 2013 (impugnativa contratto a termine, riammissione in servizio alle dipendenze della [REDACTED]) oggetto di altro giudizio concluso con sentenza del G.L. che ha ordinato alla società resistente di reintegrare [REDACTED] nel posto di lavoro presso l'impianto [REDACTED].



ed il secondo per giustificato motivo oggettivo, distinguendo tra dipendenti che sarebbero stati riassorbiti dalla società subentrante e dipendenti che ne sarebbero rimasti esclusi, poiché le previsioni del CCNL dettano una disciplina unitaria volta a ricomporre in sede sindacale, al fine di mantenere i livelli di occupazione, gli squilibri negli assetti organizzativi che frequentemente si verificano nel fenomeno dei cambi appalto con esubero di personale. Pertanto l'unica procedura che avrebbe dovuto seguire la società convenuta era quella prevista dagli artt. 25 e ss del CCNL di settore.

A tale riguardo, risulta dagli atti che la [REDACTED], in occasione dell'approssimarsi della data di scadenza del contratto di appalto prevista per il 31 agosto 2015, ha provveduto ad avviare la procedura di cambio d'appalto (cfr. documento n. 14) trasmettendo ai soggetti indicati nella citata norma l'elenco del personale impiegato nell'appalto e precisando che, in virtù della sussistenza di un contenzioso con alcuni soggetti interessati al vecchio appalto, tra cui il [REDACTED], in caso di provvedimenti definitivi favorevoli all'esito di tale contenzioso, tali dipendenti sarebbero rientrati nel personale interessato al cambio d'appalto (cfr. doc. 15 del fascicolo della società resistente); che la società datoriale ha provveduto a comunicare anche al ricorrente la cessazione del cambio d'appalto, precisando che qualora non fosse risultata aggiudicataria del nuovo appalto, il rapporto sarebbe proseguito con la società subentrante nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 24 e ss. del CCNL di settore (cfr. doc. 16 fascicolo società resistente); che la stessa società datoriale si è attivata per l'esame congiunto in sede sindacale della questione relativa al personale che sarebbe transitato alle dipendenze de [REDACTED] nella procedura di cambio d'appalto; che in seguito della richiesta di esame congiunto (doc. 20) il [REDACTED] provvedeva a convocare le parti per il giorno 23 settembre 2015; che in occasione del predetto incontro la società datoriale aveva evidenziato la posizione del ricorrente, fornendo la relativa documentazione, e manifestato il proprio disaccordo in ordine alla decisione delle parti sociali di effettuare il cambio d'appalto sulla base dei 34 lavoratori riportati nell'elenco iniziale, cui conseguiva il licenziamento del ricorrente per cessazione del contratto di appalto.



Di conseguenza, nessuna violazione delle norme procedurali che regolano lo scioglimento del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di cambio appalto può imputarsi alla società datoriale.

In assenza di alcuna violazione delle predette procedure disciplinate dalla contrattazione di settore, deve ritenersi il ricorso infondato e, pertanto, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, considerata la particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate si compensano in ragione di un mezzo; per la restante metà seguono la soccombenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio nei confronti della società resistente che, come sopra compensate in ragione di un mezzo, liquida in complessivi € 1.095,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.

Siracusa li 24/09/2016.

Il Giudice del Lavoro
[REDACTED]

